



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 373	DEL 18/10/2023
--------	----------------

L'anno **duemilaventitré** addì **diciotto** del mese di **ottobre** alle ore **11:10** nella Sede Municipale, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Nel corso della seduta la Giunta Comunale, invitata dal Presidente a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, approva la seguente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti i seguenti componenti:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	FIORAVANTI MARCO	Si	
Vice Sindaco	SILVESTRI GIOVANNI	Si	
Assessore	BRUGNI MASSIMILIANO	Si	
Assessore	CARDINELLI MARCO	Si	
Assessore	CORRADETTI DARIO	Si	
Assessore	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA	Si	
Assessore	STALLONE DOMENICO		Si
Assessore	VALLESI MONIA	Si	
Assessore	VOLPONI MARIA LUISA	Si	

Totale Presenti: 8	Totale Assenti: 1
--------------------	-------------------

Presiede il Sindaco **Dott. FIORAVANTI MARCO**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. VINCENZO PECORARO**

OGGETTO:

AREA DELLA DIRIGENZA – INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2023

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta del dirigente del Servizio Personale, riportata nel documento istruttorio allegato al presente atto;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio n. 13 del 16/03/2023 ad oggetto: *“Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023-2025. Approvazione”*;
- la delibera di Consiglio n. 15 del 30/03/2023 ad oggetto: *“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario relativo al triennio 2023-2025. Determinazioni”*;
- la delibera di Giunta n. 91 del 06/04/2023 ad oggetto *“Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023–2025 in forma ordinaria, ai sensi dell’art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 edel D.M. 30 giugno 2022, n. 132. – Approvazione”*;

PREMESSO che:

- gli enti devono costituire annualmente il Fondo delle risorse decentrate secondo le modalità previste dai vigenti CCNL dell’Area II, Funzioni Locali della dirigenza, tenendo conto delle proprie disponibilità economico-finanziarie, dei vincoli di bilancio e degli altri strumenti di programmazione economico-finanziaria dell’ente;
- spetta alla Giunta Comunale dare indicazioni in merito alla definizione delle somme che andranno a costituire il fondo per le risorse decentrate unitamente a quelle che vengono riconfermate di anno in anno sia per la parte stabile che per quella variabile mantenendo le originarie caratteristiche;
- la costituzione del predetto Fondo deve tenere conto anche dei vincoli posti dalle disposizioni legislative vigenti con particolare riferimento al D.Lgs. 165/2001, al D.Lgs 150/2009, alla L.296/2006 (art. 1 comma 557 e 557 quater), al DL 78/2010 (art. 9) così come convertito in L.30/7/2010 n. 122, al DL 98/2011 così come convertito in L. 111/2011, al DPR 122/2013 (art. 1), alla L. 147/2013 (art. 1 commi 453 e 456), alla L. 190/2014, alla L. 208/2015 ed infine al D.Lgs. 75/2017;

CONSIDERATO che il fondo del personale dirigente dell’anno 2023, in esecuzione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti e in attesa del rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021, è composto da un unico importo annuale costituito dalle risorse che hanno carattere di certezza e stabilità destinate a retribuzione di posizione e di risultato che risultano certificate dagli organi di controllo interno nell’anno 2020, e derivano:

- dall’art. 26 comma 1 lett. a), d), e g), comma 2, del CCNL Enti Locali – Area dirigenti - del 23/12/1999 (quadriennio normativo 1998-2001 e il biennio economico 1998-1999);
- dall’art. 1, comma 3, del CCNL Enti Locali – Area dirigenti - del 12/02/2002 (economico 2000-2001);
- dall’art. 23, commi 1 e 3 del CCNL Enti Locali – Area dirigenti - del 22/02/2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003);
- dall’art. 4, commi 1 e 4 del CCNL Enti Locali – Area dirigenti - del 14/05/2007 (economico 2004-2005);
- dall’art. 16, commi 1 e 4, del CCNL Enti Locali – Area dirigenti - del 22/02/2010 (economico 2006-2007);
- dall’art. 5, commi 1 e 4 del CCNL Enti Locali – Area dirigenti - del 03/08/2010 (economico 2008-2009);
- dall’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 9 comma 2 bis ultimo periodo del D.L. 78/2010 e all’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75;
- dall’art. 56 CCNL personale Area dirigenziale Funzioni Locali – del 17/12/2020 (triennio 2016 -2018);

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il limite da applicare nella costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente a decorrere dall’1.01.2017 è l’importo del fondo per l’anno 2016, con esclusione dell’incremento disposto dal CCNL 17.12.2020, che non rientra nel limite in quanto derivante da decisioni nazionali, come evidenziato della delibera n. 6/2018 della Corte dei Conti relativa al CCNL del personale non dirigente applicabile in via analogica;

PRESO ATTO e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 27 giugno 2016 con la quale è stato costituito il Fondo risorse decentrate per l’anno 2016 del personale con qualifica dirigenziale, nella misura complessiva di € 400.000,00;

RICHIAMATO l'art. 33, c. 2, del D.L. 34/2019 "il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018", nonché il D.P.C.M. 17 marzo 2020 (in G.U. 27 aprile 2020 n. 108) - attuativo del riportato art. 33, c.2, in vigore dal 20 aprile 2020 - in cui è precisato che "in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

CONSIDERATO che:

- le posizioni dirigenziali previste dall'assetto organizzativo dell'Ente sono n. 8 unità;
- attualmente in servizio risultano n. 7 unità, poiché la posizione Dirigenziale del Settore 2 denominato "Promozione, Marketing Territoriale e Personale" risulta essere scoperta dal 1^a febbraio 2023 per effetto dell'assegnazione temporanea – comando – del rispettivo Dirigente presso altra Amministrazione Pubblica, ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 165/2001;
- con decorrenza 01.10.2023 e per un periodo di anni tre, è stato conferito l'incarico di dirigente a tempo pieno e determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 del Settore n.8 denominato "PNRR - GARE";
- ai fini del surrichiamato art. 33, c. 2, del D.L. 34/2019 il numero dei dirigenti attualmente in servizio rispetto al 31 dicembre 2018 risulta stabile;

VISTO l'art. 40, D. Lgs. n. 165/2001, il cui comma 3-quinquies consente agli enti locali di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

CONSIDERATO che il Comune di Ascoli Piceno risulta rispettare i vincoli posti dalla contrattazione nazionale ed i parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in quanto non si trova nella condizione di ente dissestato e di non essere in predissesto;

TENUTO CONTO che l'Ente ha rispettato e rispetta le disposizioni legislative in tema di contenimento della spesa di personale, di cui all'art. 1, c. 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 303 del 29 dicembre 2020 così come modificato dalla successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 434 del 30 dicembre 2021, è stato adottato il sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni dirigenziali;

VISTO il CCNL relativo al personale delle funzioni locali, sottoscritto il 17 dicembre 2020, per il triennio 2016-2018, contenente importanti cambiamenti in materia di relazioni sindacali, di rapporto di lavoro e trattamento economico;

DATO ATTO che sulla base di quanto previsto dall'art. 40, c. 4-ter del D. Lgs. n. 165/2001, e dell'Atto di Indirizzo, è stata attuata la semplificazione dell'alimentazione e gestione dei fondi cui confluiscono le risorse accessorie. Nello specifico l'art. 57 del nuovo CCNL detta la nuova disciplina di composizione del Fondo da destinare a retribuzione di posizione e di risultato, accorpando in un unico importo annuale le risorse stabili e certe destinate a retribuzione di posizione e di risultato, negli importi certificati dagli organi di controllo interno nell'anno di sottoscrizione del Contratto 2016-2018;

PRESO ATTO che il Fondo può essere alimentato con le specifiche risorse indicate dallo stesso articolo 57, nelle more della sottoscrizione CCNL del triennio 2019/2021;

VISTO il CDI anno 2020, come certificato dal competente organo di controllo a termini dell'art. 40-bis, c. 1, D. Lgs. n. 165/2001, e dal quale risultano i seguenti dati:

– totale risorse stabili come definite a termini dell'art. 26 CCNL 23.12.1999 e dei successivi incrementi disposti dai contratti del 2006, 2007 e 2010, destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle funzioni dirigenziali: euro 400.000,00;

VISTE in particolare, ai fini della costituzione del fondo anno 2023, le seguenti norme del CCNL, oltre a quella base di cui all'articolo 57:

- art. 45, che individua le materie oggetto di contrattazione integrativa;
- art. 56, di incremento percentuale delle risorse;
- art. 60, che conferma il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti;

DATO ATTO che l'art. 27, CCNL 23.12.1999, come modificato dall'art. 24 CCNL 22.2.2006, è stato disapplicato ad eccezione dei commi 1 e 5, per i quali, pertanto:

- "Gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne" (c. 1);
- "Gli enti del comparto, con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione di posizione ..." (c. 5);

VISTI gli incrementi degli importi della retribuzione di posizione come disposti dall'art. 54, c. 4, del nuovo CCNL, da finanziare a termini dell'art. 56 dello stesso Contratto;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 344 del 29/09/2023 con la quale, sono state stabilite le pesature delle posizioni dirigenziali a seguito del nuovo assetto organizzativo dell'Ente in vigore dal 1° ottobre 2023 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 19.09.2023;

VISTI i propri decreti sindacali nr. 2 del 2/2/2023 e nr. 41 del 29/09/2023 con i quali vengono conferiti gli incarichi dirigenziali;

DATO ATTO che si rende necessario procedere alla costituzione del fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente per l'anno 2023, in esecuzione del CCNL Area Funzioni Locali del 17/12/2020 e in attesa del rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021, come di seguito specificato e riepilogato nell'Allegato a) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale:

- ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera a) del CCNL un unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, pari a €. 379.852,00;
- ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera a) l'importo della RIA del personale cessato nell'anno di sottoscrizione del CCNL (2020) per un valore di €. 20.148,00;
- ai sensi dell'art. 56 comma 1 l'incremento dell'1,53% da calcolarsi sul monte salari 2015 pari a €.12.496,26, tale incremento è escluso dal limite del Fondo 2016, in quanto derivante da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previsti nei quadri di finanza pubblica, non è quindi assoggettato al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017;
- ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno pari a €. 225,25;
- per l'anno 2023 non vi sono condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
- che la costituzione del fondo della dirigenza per l'anno 2023 non può essere superiore a quella calcolata per l'anno 2016, pari ad € 400.000,00, pertanto occorre operare una decurtazione di €. 224,25 al fine di rimanere entro il suddetto limite e sommare l'incremento di €. 12.496,26 per effetto dell'art. 56 del CCNL del 17/12/2020 da considerarsi in deroga al suddetto limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs 75/2017, come previsto dal DL n. 135/2018, art. 11, comma 1 lett. a);

Considerato, inoltre, che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2016-2018 approvato in data 30/12/2021;

RICORDATO che:

- le risorse del fondo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato e al risultato è destinato non meno del 15% delle risorse complessive;
- eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che nel 2023 non sia possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementeranno le risorse destinate a retribuzione di risultato nel corrente anno;
- nel caso in cui l'integrale destinazione delle risorse dell'anno 2023 non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementeranno una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del fondo dell'anno successivo (2024);

RICHIAMATO, altresì il parere dell'Aran (Orientamenti Applicativi AII_132 del 08/07/2015) che ha stabilito che *“i risparmi nella erogazione della retribuzione di risultato per mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi nell'anno di riferimento non possono legittimare l'applicazione del citato art. 28, comma 2, del CCNL del 23.12.1999 ossia il finanziamento della retribuzione di risultato dell'anno successivo”*.

DATO ATTO CHE con Deliberazione n. 33 del 09/02/2023, è stata costituita l'attuale composizione della delegazione trattante di parte datoriale ai sensi dell'art. 7, comma 4 del CCNL del personale dell'Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020;

CONSIDERATO CHE la Giunta Comunale intende fornire alla delegazione trattante di parte pubblica, in sede di Contrattazione Integrativa, le seguenti linee di indirizzo tese alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decentrato anno 2023:

- Rispetto della normativa in tema di limitazioni alla spesa per il personale dipendente e di pareggio di bilancio;
- determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo di €. 412.496,26 tenuto conto dell'incremento di €. 12.496,26 per effetto dell'art. 56 del CCNL del 17/12/2020, da destinare:
 - per la quota di €. 309.000,00 al finanziamento delle retribuzioni di posizione determinata in base ai settori presenti nella macrostruttura dell'Ente nell'anno 2023 tempo per tempo;
 - la quota di € 103.496,26 al finanziamento delle retribuzioni di risultato, secondo una ripartizione in linea con il dettato del CCI normativo triennale 2016-2018 approvato in data 30/12/2021 che prevede all'art. 3 comma 3 la destinazione di una percentuale non inferiore al 25% del fondo complessivo e che la retribuzione di risultato verrà liquidata ai dirigenti a seguito della valutazione annuale della performance individuale.

PRESO ATTO che l'assetto dirigenziale dell'ente nel corso dell'anno 2023 ha subito alcune modifiche e presentato la vacanza di una posizione dirigenziale e tenuto conto del parere dell'ARAN (Parere DB.6) ha chiarito che *“il fondo deve essere ripartito su tutte le posizioni previste nell'assetto organizzativo dell'ente, e quindi anche su quelle momentaneamente prive di titolare. Queste ultime posizioni, infatti, potrebbero essere coperte in ogni momento (con la necessità di corrispondere al dirigente la relativa retribuzione di posizione). Nel caso in cui le risorse destinate alla retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali risultassero inutilizzate (come ad esempio nel caso di funzioni dirigenziali vacanti per assenza dei titolari) trova invece applicazione l'art. 27 comma 9 del CCNL 23.12.1999, che consente di utilizzare le medesime risorse come retribuzione di risultato (per i dirigenti in servizio) per l'anno di riferimento; le medesime risorse torneranno nuovamente a finanziare la retribuzione di posizione nell'anno successivo;*

DATO ATTO che successivamente alla costituzione del Fondo del salario accessorio si provvederà alla destinazione delle risorse mediante avvio della contrattazione integrativa, nel rispetto della contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dall'art. 40, c. 3-quinquies, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi.;

VISTI:

- l'articolo 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 che dispone: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione*

- dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. ...”;
- la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 15 aprile 2016, relativa alla rilevazione del Conto annuale 2015, ha evidenziato che la circolare della Ragioneria generale dello Stato, n. 25/2015, recante “Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)”, raccomanda una certificazione della costituzione del fondo autonoma rispetto alla certificazione del contratto integrativo e ne chiede la relativa data all’interno della rilevazione;
 - le successive circolari relative alla rilevazione del Conto annuale, che hanno confermato la richiesta;

RICHIAMATO il paragrafo 5.2) del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs 118/2011 che prevede “Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”;

DATO ATTO che sarà data dovuta informazione alle OO.SS. rappresentative della dirigenza e alle relative RSU;

RICORDATO che l’ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

RITENUTO di dover fornire al Dirigente del Servizio Personale gli indirizzi per la costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l’anno 2023 e al Segretario Generale quale presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica gli indirizzi per la contrattazione del riparto del fondo, come da prospetto sopra riportato;

DATO ATTO che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente per un importo di EURO 412.496,26 oltre oneri ed IRAP, e che tali somme sono contenute negli stanziamenti assegnati al Servizio Personale nel bilancio di previsione 2023-2025;

DATO ATTO, altresì, che il Dirigente del Servizio Personale provvederà ai necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il CCNL relativo al Personale dell’Area delle Funzioni Locali del 17 dicembre 2020;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato da parte del Dirigente del Settore Risorse Umane ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato da parte del Dirigente del Settore Finanziario ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli e espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di richiamare e condividere quanto in premessa specificato per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare e condividere il Documento Istruttorio predisposto dal Dirigente del Servizio Personale, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di fornire al Dirigente del Servizio Personale gli indirizzi per la costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l’anno 2023 e al Segretario Generale quale presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica le seguenti linee di indirizzo tese alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo decentrato anno 2023:

- Rispetto della normativa in tema di limitazioni alla spesa per il personale dipendente e di pareggio di bilancio;
 - determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo di €. 412.496,26, tenuto conto dell'incremento di €. 12.496,26 per effetto dell'art. 56 del CCNL del 17/12/2020, come risulta dall'Allegato a), prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da destinare:
 - per la quota di €. 309.000,00 al finanziamento delle retribuzioni di posizione determinata in base ai settori presenti nella macrostruttura dell'Ente nell'anno 2023 tempo per tempo;
 - la quota di €. 103.496,26 al finanziamento delle retribuzioni di risultato, secondo una ripartizione in linea con il dettato del CCI normativo triennale 2016-2018 approvato in data 30/12/2021 che prevede all'art. 3 comma 3 la destinazione di una percentuale non inferiore al 25% del fondo complessivo e che la retribuzione di risultato verrà liquidata ai dirigenti a seguito della valutazione annuale della performance individuale.
 - che risulta ancora vigente il CCI 2016/2018 normativo, vigente presso l'Ente approvato in data 30/12/2021;
4. di dare atto che sugli importi confluiti nel Fondo è stata a suo tempo applicata la riduzione di cui all'art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/2017;
 5. di dare atto altresì che il Fondo per le risorse decentrate 2023 del personale dirigente dovrà rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale di cui all'art. 1, c. 557, come sostituito dall'art. 14, c. 7 del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010;
 6. dare atto che la spesa di € 412.496,20 e i relativi oneri ed IRAP a carico dell'Ente, trovano copertura finanziaria negli appositi capitoli del Bilancio di previsione 2023-2025 relativi alle spese di personale inerenti il Fondo dei dirigenti;
 7. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 165/2001;
 8. di individuare nel dirigente del Servizio Personale il responsabile del procedimento relativo al presente atto;
 9. di dichiarare con separata votazione unanime palese il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Rif.to proposta di delibera: 115 del 12/10/2023

Oggetto: AREA DELLA DIRIGENZA – INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2023

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Esprime parere: **Favorevole**

**Responsabile SETTORE SEGRETERIA GENERALE/Servizio Anticorruzione,
Programmazione, Controlli e Formazione**

PECORARO VINCENZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Rif.to proposta delibera: 115 del 12/10/2023

Oggetto: AREA DELLA DIRIGENZA – INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario, PECORARO VINCENZO per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, in data 17/10/2023 prescritto dall'art.49 comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 ha espresso il seguente parere:

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PECORARO VINCENZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE Dott. FIORAVANTI MARCO	IL SEGRETARIO Dott. VINCENZO PECORARO
---	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DI INDIRIZZI COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI 2023
FONDO DELLA DIRIGENZA DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2023

limite fondo art. 23 co. 2 D. Lgs. 75/2018 - fondo dirigenti anno 2016	400.000,00 €
---	---------------------

RISORSE STABILI	IMPORTI
Art. 57 c. 2 lett. a) CCNL del 17.12.2020 unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL (2020)	379.852,00 €
Art. 57 c. 2 lett. a) la RIA del personale dirigenziale cessato fino al 31 dicembre del 2020.	20.148,00 €
Art. 56 c. 1 a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione (monte salari 2015 €. 816.749,00). Tale incremento è escluso dal limite del Fondo 2016.	12.496,26 €
Art. 57 c. 2 lett. c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL (anno precedente a quello di competenza del Fondo), compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;	224,25 €
SOMMA RISORSE STABILI	€ 412.720,51

RISORSE VARIABILI	IMPORTI
Art. 57 c. 2 lett. b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività), di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001 (qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa).	- €
Art. 57 c. 2 lett. d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (c. 3. Le somme risultanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, secondo la disciplina dell'art. 57, garantendo comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato al dirigente che ha reso la prestazione);	- €
Art. 57 c. 2 lett. e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.	- €
Art. 57 c. 3 Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.	- €
SOMMA RISORSE VARIABILI	€ -

CALCOLO DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL SALARIO ACCESSORIO	IMPORTI
Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016.	€ 400.224,25
Art. 23 c. 2 dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016.	-€ 224,25
Art. 33 c. 2 dl 34/2019 Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno.	€ -

TOTALE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	€ 412.496,26
--	---------------------

UTILIZZO RISORSE STABILI	IMPORTO
Art. 57 c. 1 Risorse destinate al finanziamento delle indennità di posizione	€ 309.000,00

UTILIZZO RISORSE VARIABILI	IMPORTI
Art. 57 c. 2 lett. b), lett. d), c. 3 Risorse che vanno obbligatoriamente destinate al budget complessivo del risultato o a specifici budget di risultato	€ -
Art. 57 c. 3 Risorse destinate al finanziamento del budget di risultato	€ 103.496,26
SOMMA UTILIZZO RISORSE VARIABILI	€ 103.496,26

VERIFICA RISPETTO VALORE LIMITE DI ALMENO IL 15% DEL BUDGET RISULTATO SUL TOTALE DELLE RISORSE STANZIATE	25,09%
---	---------------

RIEPILOGO GENERALE	IMPORTI
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 412.496,26
TOTALE UTILIZZO	€ 412.496,26
DISPONIBILITA'	€ -

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: AREA DELLA DIRIGENZA – INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale Dirigente dell'Area Funzioni Locali per il triennio economico 2016/2018, sottoscritto in data 17 dicembre 2020, che si applica a tutto il personale dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, ha previsto all'art. 57 nuove modalità per la costituzione del Fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente che sono entrate in vigore dal 2021.

La Delibera di Giunta n. 247/2021, ha approvato la costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2021 tenendo conto delle suddette novità contrattuali ed ora è necessario provvedere alla costituzione del Fondo per l'anno corrente, pur nelle more della sottoscrizione del CCNL del triennio 2019-2021 appena concluso e del successivo triennio contrattuale che si sta aprendo.

Le nuove modalità di costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, in vigore dal 2021, prevedono che confluiscono in unico importo annuale tutte le risorse che hanno carattere di certezza e stabilità, già certificate dagli organi di controllo interno, destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi compresa l'integrazione stabilita dall'art. 56 del CCNL 17.12.2020, dell'1,53% del Monte Salari 2015. Esse fanno riferimento alle seguenti precedenti disposizioni contrattuali:

- CCNL 23.12.1999: art. 26 comma 1 lett. a), d), e g), comma 2
- CCNL 12.02.2002: art. 1 comma 3
- CCNL 22.02.2006: art. 23 commi 1 e 3
- CCNL 14.05.2007: art. 4 commi 1 e 4
- CCNL 22.02.2010: art. 16 commi 1 e 4
- CCNL 3.08.2010: art. 5 comma 1 e 4.
- dall'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 9 comma 2 bis ultimo periodo del D.L. 78/2010 e all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75;

L'integrazione disposta dall'art. 56 c. 1 del CCNL sottoscritto in data 17.12.2020, pari all'1,53% del Monte Salari 2015 che, secondo le risultanze del Conto Annuale trasmesso e certificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 4 giugno 2016, ammonta a € 816.749,00, è pari a € 12.496,26;

Concorrono inoltre ad alimentare il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato:

- le risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001;
- l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni (in analogia con l'art. 67, comma 2, lett. c) e comma 3, lett. d) del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018);
- le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico);
- le risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.

Sulla base del quadro normativo e contrattuale sinteticamente individuato, è stato predisposto il prospetto allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che nel quantificare le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, tiene conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente e delle disposizioni legislative tuttora vigenti in materia di limitazione della spesa e in particolare:

- l'art. 23, c. 2, del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, per il quale *“a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*;
- l'art. 33, c. 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 40, in base al quale *“il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*, nonché il D.P.C.M. 17 marzo 2020 (in G.U. 27 aprile 2020 n. 108) - attuativo del riportato art. 33, c.2, in vigore dal 20 aprile 2020 - in cui è precisato che *“in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;
- l'art. 40, D. Lgs. n. 165/2001, il cui comma 3-quinquies consente agli enti locali di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

Il Comune di Ascoli Piceno risulta rispettare i vincoli posti dalla contrattazione nazionale ed i parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in quanto non si trova nella condizione di ente dissestato e di non essere in predissesto e ha rispettato e rispetta le disposizioni legislative in tema di contenimento della spesa di personale, di cui all'art. 1, c. 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Il prospetto allegato al presente atto, nelle more del rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021 quantifica per l'anno corrente le risorse complessivamente destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per il corrente esercizio in complessivi € 412.496,26, costituiti:

- ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera a) del CCNL da un unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, pari a €. 379.852,00;
- ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera a) dall'importo della RIA del personale cessato nell'anno di sottoscrizione del CCNL (2020) per un valore di €. 20.148,00;
- ai sensi dell'art. 56 comma 1 dall'incremento dell'1,53% da calcolarsi sul monte salari 2015 pari a €.12.496,26, tale incremento è escluso dal limite del Fondo 2016, in quanto derivante da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previsti nei quadri di finanza pubblica, non è quindi assoggettato al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017;
- ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera c) dall'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno pari a €. 225,25;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
- la costituzione del fondo della dirigenza per l'anno 2023 non può essere superiore a quella calcolata per l'anno 2016, pari ad € 400.000,00, pertanto occorre operare una decurtazione di €. 224,25 al fine di rimanere entro il suddetto limite e sommare l'incremento di €. 12.496,26 per effetto dell'art. 56 del CCNL del 17/12/2020 da considerarsi in deroga al suddetto limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs 75/2017, come previsto dal DL n. 135/2018, art. 11, comma 1 lett. a);

La Corte dei Conti, con delibera n. 6/2018, nel certificare il CCNL del personale non dirigente valido per il triennio 2016-2018, ha, tra l'altro, sancito che *“gli incrementi derivanti da disposizioni di decisioni nazionali non sono soggetti ai limiti di crescita dei fondi”*.

Con riferimento alla destinazione delle risorse, le delibere di Giunta Comunale n. 302 del 29 dicembre 2020 come modificato dalla successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 434 del 30 dicembre 2021 e l'ultima n. 344 del 29/09/2023 hanno provveduto alla definizione della graduazione delle funzioni dirigenziali con l'attribuzione dei relativi importi di retribuzione di posizione e di risultato.

Con decreti sindacali nr. 2 del 2/2/2023 e nr. 41 del 29/09/2023 sono conferiti gli incarichi dirigenziali;

Che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2016-2018 approvato in data 30/12/2021;

La retribuzione di risultato, che secondo il dettato contrattuale dell'art. 57 comma 3, deve essere prevista in misura non inferiore al 15% delle risorse complessive del Fondo. Che eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che nel 2023 non sia possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementeranno le risorse destinate a retribuzione di risultato nel corrente anno e che nel caso in cui l'integrale destinazione delle risorse dell'anno 2023 non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementeranno una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del fondo dell'anno successivo (2024);

Il parere dell'Aran (Orientamenti Applicativi AII_132 del 08/07/2015) che ha stabilito che *“i risparmi nella erogazione della retribuzione di risultato per mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi nell'anno di riferimento non possono legittimare l'applicazione del citato art. 28, comma 2, del CCNL del 23.12.1999 ossia il finanziamento della retribuzione di risultato dell'anno successivo”*.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve esprimere il proprio parere in ordine alla compatibilità dei costi del Fondo risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, con i vincoli di bilancio e deve provvedere alla certificazione degli oneri ai sensi dell'art. 40-bis c. 1 del D.Lgs. 165/2001.

Successivamente alla costituzione del Fondo del salario accessorio si provvederà alla destinazione delle risorse mediante avvio della contrattazione integrativa, nel rispetto della contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dall'art. 40, c. 3-quinquies, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi.;

Si fa presente che l'Ente potrebbe dover procedere all'eventuale rideterminazione del fondo del 2023 a seguito di rinnovo del contratto della dirigenza per il triennio 2019-2021 e del successivo triennio contrattuale.

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare l'art. 107 relativo alle competenze dirigenziali;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 09/02/2023 con la quale è stata nominata l'attuale composizione della delegazione trattante datoriale del personale di qualifica dirigenziale;

Tutto ciò premesso e considerato,

si propone alla Giunta Comunale di deliberare gli indirizzi per la costituzione del Fondo delle risorse decentrate per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2023, a norma dell'art. 57 del CCNL area dirigenza del Funzioni Locali, sottoscritto il 17 dicembre 2020, nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari vigenti, in relazione agli obiettivi necessari per il perseguimento del proprio programma di governo, tenendo conto che il Bilancio di previsione 2022-2024 presenta i relativi stanziamenti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dr. Vincenzo Pecoraro)